

---

**Legge regionale 27 gennaio 2004, n. 2****Modifica della legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari).**

(Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 04.02.2004)

*Art. 1**Modifica dell'articolo 10 della l.r. 45/2003*

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari) è sostituito dal seguente:

*"1. La Regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione".*